



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della I, II, V e VI
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Istituzione dell’ufficio del garante regionale del cittadino anziano” Reg. Gen. n. 741

Ad iniziativa dei consiglieri Gianluca Daniele e Giovanni Chianese
Depositata in data 8 novembre 2019 e sostituita il 13 novembre 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l’esame

II, V e VI Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, 13/011/2019

Alla Presidente del Consiglio


SEDE

Si trasmette l'allegata proposta di legge avente ad oggetto

“Istituzione dell’ufficio del garante regionale del cittadino anziano”

La presente annulla e sostituisce integralmente la PdL trasmessa precedentemente.

Con ogni cordialità.


Gianluca DANIELE

Giovanni CHIANESE



Consiglio Regionale della Campania

“Istituzione dell’ufficio del garante regionale del cittadino anziano”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La questione della tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, e più in generale dell’individuazione di strumenti di garanzia per il cittadino che si trovi in situazione di svantaggio, è uno dei punti di riferimento di ogni moderno ordinamento democratico. Nel nostro paese progressivamente è sorta una tutela giurisprudenziale e si è cercato di realizzare, partendo dalle autonomie locali, un sistema di riferimento in grado di riferirsi alle diverse specificità e alle svariate categorie di soggetti deboli, partendo da esperienze qualificanti e decisive che sono sorte dallo spontaneismo delle organizzazioni sindacali e del volontariato. Espressioni di queste sensibilità sono state le istituzioni delle figure dei garanti dell’infanzia e dell’adolescenza e delle persone private della libertà personale. Manca, ad oggi, una specifica figura che ugualmente si occupi dei cittadini anziani per cui è maturata l’esigenza dell’istituzione di tale ufficio a cui tale disegno di legge intende porre rimedio.

RELAZIONE FINANZIARIA

L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto l’incarico del Garante ha carattere gratuito e la funzione è svolta a titolo onorario, non essendo per essa previsti compensi. Inoltre, essendo il Garante all’interno del Consiglio regionale, lo svolgimento delle sue funzioni è garantito, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1.

(Istituzione del Garante Regionale del cittadino anziano)

1. Per assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi degli anziani è istituito, presso il Consiglio regionale della Campania, il Garante Regionale del cittadino anziano, di seguito denominato «Garante».
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Al Garante è attribuita una sede presso la struttura dove esistono i garanti regionali, dell'infanzia e adolescenza e delle persone private della libertà, i cui uffici assicurano le risorse umane strumentali necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
4. L'incarico ha carattere gratuito e la funzione è svolta a titolo onorario, non essendo per essa previsti compensi.

Art. 2.

(Modalità di nomina del Garante, requisiti e incompatibilità)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione.
2. Sono eleggibili alla funzione del garante regionale del cittadino anziano i cittadini italiani, residenti nel territorio della regione Campania che non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o che siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione come previsto dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 e successive modifiche.
3. Sono ineleggibili i dipendenti regionali della Campania, i magistrati, i consiglieri e amministratori Regionali, Comunali, delle Città Metropolitane, i parlamentari e in generale i ricoprenti ruoli istituzionali di Governo.
4. Il Garante è nominato, sulla base della domanda pervenuta in esito ad avviso pubblico, dal consiglio Regionale ed è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza in ordine ai problemi dell'età avanzata, nel settore geriatrico, nel settore psicologico o nel settore delle scienze umane ed in particolare giuridiche.



Consiglio Regionale della Campania

5. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di una volta. Esso può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

Art. 3.
(Funzioni)

1. Il Garante:

- a) vigila sull'applicazione della legislazione vigente in materia di tutela degli anziani;
- b) raccoglie le segnalazioni, presentate dagli anziani o dalle associazioni che li rappresentano, relative alla violazione della legislazione vigente di cui alla lettera a) e, previa adeguata verifica, assume, se necessario, le misure necessarie ad assicurare la corretta applicazione della medesima legislazione, anche riformando, ove sia il caso, la competente autorità giudiziaria;
- c) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone anziane siano erogate le prestazioni relative al diritto alla salute e al miglioramento della qualità della vita, anche attivandosi, se necessario, nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni;
- d) partecipa all'individuazione e vigila in merito al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli anziani, quali l'assistenza sanitaria e le prestazioni sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
- e) controlla i requisiti qualitativi dell'assistenza e dei servizi erogati agli anziani da strutture pubbliche e private;
- f) vigila sull'assistenza prestata agli anziani ricoverati in strutture residenziali e in altri ambienti esterni alla loro famiglia, al fine di segnalare ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale e giudiziario;
- g) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali e provinciali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a loro competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera c). Qualora tali omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali e provinciali, titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, provvedendo, in caso di perdurante inerzia, a informare le autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle eventuali sanzioni e dell'obbligo ad adempiere;
- h) attua misure di sostegno e di tutoraggio degli anziani;



Consiglio Regionale della Campania

- i) denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
- j) segnala agli organi regionali e provinciali eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani, dei quali viene a conoscenza in qualsiasi forma, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;
- k) propone agli organi regionali e provinciali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti degli anziani e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri sugli atti amministrativi e legislativi in materia;
- l) propone agli organismi centrali e locali iniziative di informazione e di promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie degli anziani;
- m) cura la conoscenza tra il pubblico della legislazione vigente in materia di tutela degli anziani, con particolare attenzione alle relative finalità;
- n) segnala al Consiglio e alla Giunta regionale l'opportunità di iniziative legislative per la concreta realizzazione dei diritti degli anziani e del loro benessere.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante accede, mediante idonee forme di collegamento telematico, preventivamente concordate con le istituzioni che li detengono, ai documenti e alle banche dati delle amministrazioni dello Stato.

Art. 4. (Relazioni)

1. Il Garante riferisce annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale sull'attività svolta, attraverso una dettagliata relazione e propone le iniziative legislative che ritiene opportune per l'incremento del benessere degli anziani, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

2. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità.

Art. 5. (Disposizioni finali)

Il garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui casi dei quali viene a conoscenza in ragione del proprio incarico, nel rispetto del diritto alla privacy secondo le vigenti normative in materia.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle vigenti leggi in materia.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto l'incarico del Garante ha carattere gratuito e la funzione è svolta a titolo onorario, non essendo per essa previsti compensi.
2. L'ufficio del Garante è organizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.